

## Il Consiglio di Stato

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n.1262 dell'11 marzo 2020 e la decisione di proroga sino al 30 giugno decretata dal Consiglio di Stato tramite risoluzione n. 2532 del 20 maggio 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa contenute;

considerato come l'esigenza nel periodo dello stato di necessità di mantenere aperti i servizi e le strutture d'accoglienza extra-familiare, limitando l'accesso nella fase acuta della pandemia alle categorie professionali preposte a garantire la continuità operativa dei settori ritenuti irrinunciabili e successivamente ai settori dell'economia autorizzati ad esercitare, come indicato nell'Ordinanza 2 Covid-19 entrata in vigore il 16 marzo 2020, e nelle varie disposizioni trasmesse dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani alle strutture d'intesa con l'Ufficio del medico cantonale (Cfr. disposizioni del 10 marzo 2020 e seguenti) abbia impedito di fatto a numerose famiglie di accedere all'utilizzo normale della struttura (nidi d'infanzia e centri extra-scolastici) o del servizio (famiglie diurne) d'accoglienza extra-familiare frequentati dai loro bambini;

ritenuto come le disposizioni settoriali, emanate di concerto con l'Ufficio del medico cantonale sulla base della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), limitavano la capacità operativa delle strutture e di riflesso anche i relativi incassi da rette;

ritenuto inoltre come l'impossibilità di frequentare la struttura o il servizio a causa delle disposizioni sanitarie federali e cantonali (lockdown) indipendentemente dalla loro volontà abbia generato la conseguente impossibilità per le strutture di fatturare le prestazioni alle famiglie;

considerato come, al fine di ossequiare le indicazioni del Consiglio federale, dell'UFAS (Cfr. progetto di Ordinanza) e della Commissione federale per le questioni familiari COFF (presa di posizione del 2 aprile, che richiedeva un'ordinanza federale e l'assunzione dei costi delle famiglie da parte degli enti pubblici), nelle disposizioni trasmesse alle strutture e servizi d'accoglienza in particolare nella circolare informativa del 24 aprile 2020 sia stata fornita dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), d'intesa con la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF), la raccomandazione di non fatturare alle famiglie che non avevano potuto usufruire del servizio d'accoglienza, tenuto conto sia degli aiuti straordinari di cui le strutture avevano cominciato a beneficiare (indennità per lavoro ridotto), sia degli aiuti supplementari che il Cantone avrebbe messo a disposizione anche in questo settore per compensare le perdite subite;

appurato come, a seguito delle mancate entrate costituite dalle partecipazioni delle famiglie, nonché da diverse criticità come l'aumento delle disdette e i maggiori costi sanitari conseguenti alle misure di protezione imposte dalle autorità sanitarie, la situazione finanziaria di molte strutture sia compromessa a tal punto da mettere a repentaglio la loro stessa continuità operativa;

rilevati gli aiuti economici previsti relativi alle indennità per la riduzione dell'orario di lavoro di cui hanno beneficiato la gran parte delle strutture del settore, ma al contempo, le indicazioni della

competente autorità federale di opposizione ad un numero significativo di decisioni di concessione delle indennità per riduzione dell'orario di lavoro, in particolare una volta che il Consiglio federale ha decretato gli aiuti straordinari previsti dall'Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020;

considerato come lo scenario finanziario potrebbe variare molto a seguito di un'eventuale indicazione dell'autorità federale di rimettere in discussione le decisioni di indennità per riduzione dell'orario di lavoro erogate sinora e già cresciute in giudicato;

valutata la risposta del Consiglio federale alla domanda No. 20.5442 depositata dal consigliere nazionale Marco Romano di intervenire come Consiglio federale a garanzia che la SECO versasse le indennità per orario ridotto di lavoro alle strutture d'accoglienza nel seguente modo (estratto): *«Au vu de ce qui précède, le chômage partiel ne pourra être octroyé qu'aux crèches ne bénéficiant d'aucune aide publique ou aux crèches pour lesquelles, malgré une certaine aide publique, il existe un risque concret de licenciement. Pour ces motifs, le Conseil fédéral n'entend pas intervenir auprès du SECO pour qu'il retire les oppositions contre les décisions cantonales d'octroi de la RHT pour les structures d'accueil extrafamilial.»*

considerato come il Cantone Ticino, nell'ambito della consultazione promossa nel mese di aprile presso i Cantoni, si sia espresso in termini favorevoli rispetto alla proposta di accordare aiuti finanziari agli asili nido e ad altre istituzioni che si occupano della custodia di bambini complementare alla famiglia per compensare i contributi dei genitori che sono venuti meno, così come poi deciso dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati (seppur la consultazione riguardava l'erogazione di contributi federali e non menzionava la ripartizione dei due terzi dei costi a carico dei cantoni);

considerato come il Consiglio federale abbia emanato l'Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia in data 20 maggio 2020;

considerate:

- l'Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020;
- il commento dell'UFAS all'Ordinanza Covid-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020;
- le direttive dell'UFAS concernenti l'Ordinanza Covid-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 19 giugno 2020;

rilevato come l'Ordinanza summenzionata abbia come scopo (art. 1, cpv. 1) di "attenuare l'impatto economico della lotta contro il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e prevenire danni irreparabili alle strutture al fine di contribuire al mantenimento dell'offerta di custodia" e abbia come beneficiari le "istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia: strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne";

considerato come l'Ordinanza summenzionata indichi che "Su richiesta, i Cantoni accordano alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia indennità per perdita di guadagno sotto forma di aiuti finanziari per compensare i contributi per la custodia non più versati dai genitori nel periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020." (art 4 cpv. 1), che le "istituzioni gestite da enti pubblici non ricevono alcuna indennità" (art. 3, cpv. 2; nel senso che non possono beneficiare del contributo di un terzo a carico della Confederazione sul costo dell'indennizzo previsto), che le "istituzioni devono presentare le richieste presso gli uffici competenti definiti dai rispettivi Cantoni entro il 17 luglio 2020" (art. 5, cpv. 1), che "I Cantoni decidono in merito alle richieste e versano gli aiuti finanziari" (art. 5, cpv. 3), che "La Confederazione finanzia le indennità per perdita di guadagno versate dai Cantoni nella misura

del 33%. La partecipazione della Confederazione è subordinata alla condizione che i sussidi ordinari cantonali e comunali continuino a essere versati.”(art. 5 cpv. 4);

appurato come le Direttive della presente Ordinanza stabiliscano come termine inderogabile per le decisioni di indennizzo alle strutture il termine del 16 settembre 2020, a cui i Cantoni dovranno attenersi;

considerato come gli aiuti straordinari dell'Ordinanza summenzionata possono essere richiesti, unicamente dopo che il Cantone abbia già versato i contributi previsti normalmente, in particolare, per quanto concerne il Cantone Ticino, relativi agli aiuti soggettivi alla famiglie (art. 1, cpv. 2);

ritenuto quindi che il Cantone è tenuto al rispetto e all'applicazione dei contenuti dell'Ordinanza summenzionata, nonché ad assumersi i costi che ne derivano nella misura di due terzi;

considerato come dalla partecipazione finanziaria della Confederazione all'indennizzo dei costi definiti nell'Ordinanza summenzionata sono escluse le strutture comunali (sei nidi: Lugano, Mendrisio, Locarno; due centri extrascolastici: Taverne-Torricella e Ponte Capriasca) e due strutture gestite da enti privati di diritto pubblico (Comano, Manno) che si troverebbero quindi fortemente discriminate, non avendo percepito nemmeno le indennità per lavoro ridotto, qualora a quest'ultime non fossero riconosciuti i mancati introiti da rette non incassate;

osservato come le strutture di cui al considerando precedente, tenuto conto delle decisioni a carattere sanitario (lockdown e rispettivamente disposizioni sanitarie che hanno limitato la capacità operativa delle strutture) hanno anch'esse rinunciato a fatturare le rette alle famiglie che non hanno beneficiato del servizio a causa delle citate disposizioni sanitarie;

rilevato come, a livello federale, sia stata depositata una mozione al Consiglio degli Stati che prevede l'estensione del perimetro dell'ordinanza federale alle strutture di diritto pubblico che verrà affrontata nella sessione autunnale delle camere federali;

considerato come potrebbero aver diritto agli aiuti cofinanziati dall'UFAS anche delle mense non soggette ad autorizzazione e non finanziate dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, a condizione che non siano gestite o il cui deficit non sia coperto da enti pubblici;

valutato come in alcuni casi gli aiuti federali potrebbero non bastare e potrebbero rendersi necessari alcuni aiuti mirati supplementari al fine di garantire il pareggio di bilancio delle strutture e di riflesso i posti di lavoro e i posti per i bambini, che altrimenti rischierebbero di trovarsi senza continuità di presa in carico;

considerato come l'erogazione dei contributi previsti a preventivo ammonterebbe a 7.1 milioni di franchi di aiuti soggettivi e 18.7 milioni di franchi di contributi cantonali d'esercizio e che la loro erogazione consentirà l'accesso agli indennizzi co-finanziati dalla Confederazione tramite la summenzionata Ordinanza;

ritenuto come, allo stato attuale, sia possibile definire unicamente uno scenario minimo e uno massimo delle spese derivanti dall'Ordinanza summenzionata, così suddivisi:

a) aiuti per i quali è previsto il rimborso di un terzo dei costi da parte della Confederazione (UFAS):

- aiuti Ordinanza massimi pari a 5.8 milioni di franchi (cifra corrispondente alla stima delle rette non incassate dagli enti per 3 mesi), che potrebbero essere ridotti di circa 2.8 milioni qualora le indennità di lavoro ridotto concesse non venissero reclamate dall'autorità

federale. Ne consegue che, al netto della partecipazione finanziaria al costo di 1/3 da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, gli aiuti a carico del Cantone potrebbe variare tra un minimo di 2.0 ed un massimo 3.9 milioni di franchi;

- aiuti per mense non autorizzate: da zero a 300'000.- franchi, di cui due terzi al carico del Cantone;

b) aiuti straordinari cantonali per i quali non è previsto il rimborso di un terzo della Confederazione:

- aiuti per comuni e enti para-pubblici: 450'000.- franchi;
- eventuale aumento del contributo cantonale per strutture in situazione d'emergenza legata al Covid-19: da zero a 500'000.- franchi (questa tipologia d'aiuto verrebbe utilizzata solo in casi di necessità attraverso un aumento del contributo d'esercizio, in particolare per compensare le disdette ricevute e non contemplate nel calcolo degli aiuti previsti dall'Ordinanza);

ritenuto pertanto che il contributo lordo a carico del Cantone potrebbe variare tra **3.45 e 7.05 milioni di franchi** (mentre quello netto potrebbe variare tra **2.45 milioni e 5.05 milioni**).

ritenuto come la presente risoluzione concretizzi, per altro, gli auspici della mozione "Asili nido, strutture extra-scolastiche e famiglie diurne – pilastri della nostra società che vanno sostenute" del 20 aprile 2020;

sentiti l'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani e la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità


**risolve:**

1. La Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF) è designata quale autorità competente per l'emissione delle decisioni inerenti all'Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020;
2. L'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) è designato quale Ufficio di riferimento per l'inoltro e l'esame delle richieste, la preparazione delle decisioni, nonché per il supporto alle strutture nella compilazione della modulistica delle domande di indennizzo. L'UFaG trasmetterà alla DASF l'ammontare delle decisioni da emettere imperativamente entro il 16 settembre 2020.
3. La DASF è autorizzata ad emettere le decisioni di aiuto straordinario previste dall'Ordinanza federale summenzionata, sino a un massimo di fr. 6.1 milioni di franchi, di cui un terzo pari a 2.03 milioni di franchi verrà rimborsato dall'UFAS.
4. La DASF è altresì autorizzata a:
  - a. riconoscere l'erogazione dei contributi di gestione corrente in base alle giornate prenotate/ore di lavoro/ore di accoglienza sino al massimo di quelle preventivate in caso di deficit;
  - b. riconoscere alle strutture gli aiuti straordinari cantonali per i quali non è attualmente previsto il rimborso di un terzo da parte della Confederazione sino a un massimo di 950'000.- franchi. Il primo di questi aiuti, pari a 450'000.- franchi, verrà deciso nel corso del 2020, il secondo, per un importo massimo di 500'000.- franchi, verrà deciso in sede di consuntivo nel corso dell'anno 2021, a seguito dell'esame delle situazioni finanziarie dei singoli enti.

5. Per le decisioni di cui al punto 4, il Dipartimento della sanità e della socialità procederà ad una modifica delle Direttive dipartimentali, adeguando gli aspetti legati al finanziamento delle strutture all'eccezionalità della situazione venutasi a creare a causa del Covid-19;
6. Le spese ai punti 3 e 4 sono a poste a carico del CRB 235, conto 36360061 "Contributi ad attività sostegno famiglie", mentre il rimborso federale verrà registrato a favore del CRB 235, conto 46100037 "Rimborsi dalla Confederazione progetti specifici".
7. Per l'attuazione delle misure menzionate al punto 3, è concesso per l'anno 2020 un credito aggiuntivo massimo di 6.1 milioni di franchi a favore del CRB 235, conto 36360061 "Contributi ad attività sostegno famiglie", rispettivamente è prevista una maggiore entrata di massimo 2.03 milioni di franchi a favore del CRB 235, conto 46100037 "Rimborsi dalla Confederazione progetti specifici".
8. Eventuali superamenti dei presenti importi andranno sottoposti al Consiglio di Stato per eventuale ulteriore autorizzazione.
9. La presente risoluzione viene applicata in via straordinaria unicamente per l'esercizio 2020 e 2021.
10. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
11. Invio interno per e-mail:
  - al Dipartimento della sanità e della socialità ([dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch))
  - al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ([decs-dir@ti.ch](mailto:decs-dir@ti.ch))
  - alla Sezione degli enti locali ([marzio.dellasanta@ti.ch](mailto:marzio.dellasanta@ti.ch))
  - alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie ([dss-dasf@ti.ch](mailto:dss-dasf@ti.ch));
  - all'Ufficio del sostegno e enti e attività per le famiglie e i giovani ([dss-ufag@ti.ch](mailto:dss-ufag@ti.ch))
  - al Dipartimento delle finanze e dell'economia ([dfc-dir@ti.ch](mailto:dfc-dir@ti.ch))
  - alla Sezione delle finanze ([dfc-sf@ti.ch](mailto:dfc-sf@ti.ch))
  - al Controllo cantonale delle finanze ([ccf@ti.ch](mailto:ccf@ti.ch)).
  - al Presidente del Gran Consiglio (tramite [sgc@ti.ch](mailto:sgc@ti.ch))
  - all'Ufficio del medico cantonale ([dss-umc@ti.ch](mailto:dss-umc@ti.ch))

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri